



Legittima Difesa

CORSO AGGIORNAMENTO TECNICI
2019
MGA LOMBARDIA
FIJKAM

LEGITTIMA DIFESA

?

SCRIMINANTI

- Cause di giustificazione in senso stretto, o scriminanti
- Sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato. Vi rientrano la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi.

il fatto è quindi lecito *ab origine*.

Ciò comporta importanti conseguenze:

- a) eliminano l'antigiuridicità del fatto, nel senso che il fatto commesso non è un reato;
- b) è inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione;
- c) la non punibilità si estende a tutti coloro che hanno partecipato al fatto;
- d) hanno carattere oggettivo, nel senso che si applicano qualunque sia l'opinione dell'agente in proposito, per il solo fatto che esistono.

NOVITA'

Legittima difesa
La nuova legge 26 aprile 2019 n. 36
(G U. 3 m,aggio 2019 n. 102)

La c.d. «Legge Salvini»

commenti

Art. 1. (Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

L'art. 52 diventa ora:

Art. 52. Difesa legittima

1 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2 - Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste *sempre* il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3 - Le disposizioni di cui al *secondo e al quarto comma* si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4 - *Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.*

Il comma 1 ribadisce ciò che già scriveva il testo originario e cioè che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e quindi per respingere sia aggressioni alla persona che al patrimonio.

Ciò è ribadito al comma 2 lett. b) anche se limitatamente a beni nel domicilio, ma resta il principio generale. È rimato l'inciso "usa un'arma legittimamente detenuta" che è una pura sciochezza. Si vuol forse dire che se una vittima usa un'arma illegalmente detenuta, magari un pugnale di incerta qualificazione, risponde di omicidio volontario? È chiaro che si crea una situazione manifestamente incostituzionale perché si viene a punire per omicidio solo chi deve rispondere di illegale detenzione di un'arma?

La norma è restrittiva rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusioni; come dire ai rapinatori: se volete rapinare un benzinaiolo aspettate che esca dalla stazione di servizio con i soldi perché se spara rischia più lui di voi! Eppure le statistiche non dicono affatto che le aggressioni all'aperto siano maggiori di quelle in luoghi privati. L'uso della parola intrusione consente però di ritenere che la norma si applica anche in tutti i casi in cui l'intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico (ad. es. un negozio), anche se non al chiuso. E' cosa veramente assurda che si stabilisca che non si deve osservare la proporzionalità fra difesa ed offesa solo nei casi di violazione di domicilio.

Segue

Il grave turbamento

- Il comma 4 è un po' equivoco. Là dove si parla di violenza ci si riferisce ad ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona, oppure alla sola violenza sulle persone?
- Si dà spazio all'interpretazione e al cavillare per di sostenere che se un ladro sta sfondando la mia cancellata con un trattore, forse sta usando solo violenza sulle cose e quindi devo aspettare oppure chiedergli se intende anche aggredirmi!
- Dovrebbe essere ovvio che ci si riferisce anche alla violenza sulle cose. Un po' strana anche la frase "con minaccia di uso di armi": basta dire "attento che ti sparo", "attento che sono armato", o bisogna avere un'arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo.

Art. 2. (Modifica all'articolo 55 del codice penale)

L'art. 55 diventa ora:

Art. 55 - Eccesso colposo.

1 - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

2 - *Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto*

- **Nota:** l'articolo 61, primo comma, numero recita: 5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

commenti

I riferimento all'art. 61, primo comma n. 5 (l'averne profitato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) sarebbe ben studiato perché fa capire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte emergenti, ha diritti di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore!

Il riferimento alla situazione psicologica di chi viene aggredito è sacrosanto e compare già da tempo in molte legislazioni europee perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l'adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola "grave". Non dubito che leggeremo sentenze in cui si sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi "gravemente" perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all'aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di "grave turbamento" perché questo è soggettivo e non misurabile.

CONCLUSIONI

?

L'ultima sentenza

Sez. 1, **Sentenza n. 48291 del 21/06/2018** Ud. (dep. 23/10/2018) Rv. 274534 - 01

Presidente: **IASILLO ADRIANO**. Estensore: **MINCHELLA ANTONIO**. Relatore: **MINCHELLA ANTONIO**. Imputato: **GASPARINI ROBERTA**. P.M. **PERELLI SIMONE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO SASSARI, 15/05/2017 609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA - Pericolo attuale - Nozione - Difesa preventiva o anticipata - Rilevanza - Esclusione.

L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di omicidio doloso nella condotta dell'imputata, la quale, sottoposta da tempo a gravi violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, aveva inferito a quest'ultimo, mentre si trovava addormentato, numerose ferite mortali con un coltello, nel timore di subire ulteriori aggressioni che si sarebbero verificate al risveglio della vittima).

SPRAY PEPERONCINO

Sez. 1, **Sentenza n. 57624 del 29/09/2017** Ud. (dep. 27/12/2017) Rv. 271901 - 01

Presidente: **Mazzei AP**. Estensore: **Boni M**. Relatore: **Boni M**. Imputato: **P.G. in proc. Greco**. P.M. **Perelli S**. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Brescia, 13/06/2016) 506 ARMI - 000 ARMI

ARMI - Bomboletta contenente "spray" urticante a base di peperoncino - Porto in luogo pubblico - Contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.

Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum" che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103.

N.B. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma [704] per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.